



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Prot.8091 del 20/03/2024

Ordinanza n° 20 del 20/03/2024

Ufficio proponente: SERVIZIO 5 - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. RECINZIONE E RIPULITURA TERRENI INCOLTI, NON UTILIZZATI O ABBANDONATI. ANNO 2024

IL SINDACO

VISTO l'approssimarsi della stagione estiva;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che la presenza di sterpaglie ed erbacce nei terreni incolti, boscati, nelle campagne, nelle aree d'interfaccia del centro abitato con particolare riguardo agli esposti e che il territorio comunale può essere gravemente danneggiato da incendi suscettibili ad espansione su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate, poste all'interno di predette aree;

RITENUTO necessario evitare o contenere il fenomeno degli incendi estivi, mediante la prevenzione degli stessi nei boschi, nelle aree di nuova estensione, nelle aree d'interfaccia del centro abitato, con particolare riguardo agli esposti, che potrebbero generare pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'art.1 comma 5 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri

n.3606/2007, per il quale si deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi, dei boschi ed anche il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile

VISTO il Regolamento Comunale sulla "Prevenzione e Modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura" approvato con Delibera di Cons. Com. n.12 del 09/02/2010;

VISTA la nota prot.432 del 28/02/2008 del Dipartimento Regionale delle Foreste, con la quale si richiama l'art.42 della L.R. 06 Aprile 2006, coordinata con la L.R. n.14 del 14 Aprile 2006;

VISTA la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge Regionale n.14 del 14 Aprile 2006, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braccie;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 19/03/2019 ed il Piano Speditivo di Protezione Civile – applicazione per il rischio incendi di interfaccia, adottato con Determina Sindacale n.40 del 08/05/2008;

VISTA la Delibera di G.M. n.05 del 04/02/2008, con la quale è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art.10 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 e della L.R. n. 14 /2006;

RILEVATO che i soprassuoli che siano stati percorsi dal fuoco, come contemplato dalle superiori norme, non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni ed inoltre è vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

VISTO l'art.33 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353/2000

VISTO l'art.54 del T.U. degli EE.LL. di cui al D.Lgs 267/2007;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353

VISTA la L.R. n. 14/2006;

VISTA la L.R. n.16/96 e ss.mm.ii.

VISTI l'art 650 del C.P.P. , l'art.423, l'art.423 bis e l'art.449 del C.P.;

VISTI gli artt.57 e 59 del T.U. n.733 del 18/06/1931;

VISTA la Legge n.155 del 08 Novembre 2021;

VISTO l'art.38 della L.142/90 sull' ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n.297 del 04/06/2008

VISTO D.A. n.114/GAB del 15.3.2024

ORDINA

Per tutto quanto in premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- 1) Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, nonché i frontisti delle strade comunali, vicinali, poderali, interpoderali, private o sentieri, di ogni dimensione e ampiezza, ubicate nel territorio comunale e che trovansi in stato di degrado e abbandono, incolte ed inutilizzate, quelle adiacenti ad infrastrutture pubbliche o private (esposti) evidenziate nell'apposita cartografia, visionabile presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, di procedere alla delimitazione delle predette aree con idonea recinzione previa Autorizzazione del competente Ufficio Comunale (ove necessari) e di provvedere costantemente alla ripulitura dall'eventuale presenza di rifiuti vari, erbacce, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, per una fascia di rispetto di almeno dieci metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, privo di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 2) Agli Enti proprietari o gestori delle strade, di procedere alla ripulitura da erbacce o sterpaglie lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno metri tre, mantenendo tale stato per tutto il periodo in cui è vigente lo stato di rischio elevato di incendi, **ovvero dal 15 Maggio fino al 15 Ottobre di ogni anno;**
- 3) Durante il periodo di grave pericolosità di incendio sopra indicato, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - a. accendere fuochi di ogni genere;
 - b. far brillare mine o usare esplosivi;
 - c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici

AVVERTE

che non ottemperando agli obblighi di cui sopra, ai proprietari ed agli altri soggetti sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 51,64 a € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripuliti ai sensi dell'art.40 comma 3° della L.R. n.16 del 06/04/1996.

I trasgressori della presente Ordinanza che si renderanno responsabili dei danni che dovessero verificarsi a seguito incendi causati da incuria, con ripercussioni per persone, beni mobili o immobili, saranno perseguiti, con provvedimento del Sindaco, penalmente ed amministrativamente, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.650 del C.P.P., 423, 423 bis e 449 del C.P. e con l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 1.032,00 (milletrentadue/00) ad un massimo di € 10.320,00 (diecimilatrecentoventi) prevista dall'art.10 comma 6° della Legge 353/2000.

I soprassuoli che siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e stampa ed affissione di manifesti negli appositi spazi del territorio comunale.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto di Catania e-mail protocollo.prefct@pec.interno.it
- S.O.R.I.S. – Palermo e-mail: soris@pec.protezionecivilesicilia.it
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- Città Metropolitana di Catania : protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
- Anas Sezione Compart. di Catania, via Basilicata 29 Misterbianco pec:
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
- Assessorato Reg. Agricoltura e Foreste, Dipart. Reg. delle Foreste – Palermo
Pec: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it
- Comando del Corpo Forestale del Regione Siciliana Serv.4 “Antincendio Boschivo” - Palermo
Pec: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- Corpo Forestale Distaccamento di Adrano pec: distaccamento.adrano@pec.corpoforestalesicilia.it
- Al Sindaco del Comune di Centuripe: comunecenturipe@pec.it

La presente ordinanza è trasmessa per la vigilanza e rigorosa applicazione della stessa al:

Comando Polizia Locale - SEDE

Comando Stazione Carabinieri Biancavilla e-mail: tct22320@pec.carabinieri.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Paolo Pinnale

BIANCAVILLA, 20/03/2024

IL SINDACO
ANTONIO BONANNO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale